



COMUNE DI VIDOR
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO
STORICO-NATURALISTICO "TRA SACRO E PRO..SECCO" DEL
COMUNE DI VIDOR**

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 08.06.2009.

INDICE:

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 Norme generali

Art. 3 Divieti e limitazioni

Art. 4 Divieto particolare

Art. 5 Vigilanza

Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli accessi, la circolazione, la sosta e i comportamenti sul Percorso storico-naturalistico denominato "Tra sacro e pro.. secco" del Comune di Vidor al fine di destinare tali infrastrutture all'utilizzo specifico a cui sono preposte ed allo scopo di assicurare la tutela sicurezza di pedoni e ciclisti.

Art. 2

Norme generali

1. L'accesso al Percorso storico-naturalistico è consentito primariamente ai pedoni, ed agli utenti muniti di velocipedi (escluse le biciclette a pedalata assistita).

2. Il Percorso storico-naturalistico ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, è dotato di apposita segnaletica.

Art. 3

Divieti e limitazioni

1. Sul Percorso storico-naturalistico sono vietati, salvo quanto indicato al successivo art.4 ed eventuali deroghe da stabilirsi di volta in volta dal Dirigente dell'Ufficio competente, il transito, la circolazione e la sosta con veicoli a motore, a scoppio od elettrici.

2. Il transito e la circolazione di veicoli a trazione animale e dei cavalli sono, di norma, consentiti solo nei tratti in cui sussistono le condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti e non siano arrecati danni di rilievo al fondo stradale. E' fatto obbligo ai conducenti dei suddetti veicoli e dei cavalli di rimuovere eventuali deiezioni solide cadute sul Percorso. E' vietato condurre i cavalli al galoppo e al trotto.

3. I conducenti dei velocipedi devono condurre i propri mezzi ad una velocità tale da garantire l'incolumità dei pedoni.

4. È vietato abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere, gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

Art. 4 Divieto particolare

1. Nelle aree di proprietà privata del percorso il transito non è consentito nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di agosto compresi di ogni anno, attesa la necessità dei proprietari dei fondi di eseguire i normali trattamenti fito-sanitari alle coltivazioni e ciò al fine di non creare pericolo per le persone in transito ed intralcio ai proprietari.

Art. 5

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente provvedimento è affidata ai soggetti sottoelencati:

a) forze di Polizia Locale;

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione.